

REGOLAMENTO (CEE) N. 1973/92 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede lo sviluppo e l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente e fissa gli obiettivi e i principi che devono orientare tale politica;

considerando che a norma dell'articolo 130 R del trattato, l'azione della Comunità in materia ambientale ha in particolare l'obiettivo di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;

considerando che l'articolo 130 R, paragrafo 4 del trattato prevede che la Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi perseguiti possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri; che, fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure;

considerando che occorre creare uno strumento finanziario unico per l'ambiente (LIFE) il quale contribuisca allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria in campo ambientale;

considerando che occorre definire i settori d'azione potenziali cui LIFE può apportare il suo sostegno rispettando il principio «chi inquina paga» e quello della sussidiarietà;

considerando che occorre stabilire, entro il 30 settembre di ogni anno, le azioni prioritarie per l'anno seguente da eseguire nei potenziali settori di azione;

considerando che occorre precisare le modalità degli interventi di LIFE;

considerando che occorre prevedere uno strumento la cui prima fase si concluda il 31 dicembre 1995;

considerando che un importo di ecu 400 milioni è stimato necessario per l'attuazione di detto strumento nel periodo 1991-1995; che, per il periodo 1991-1992, l'importo stimato necessario, nel contesto delle attuali prospettive finanziarie, è di ecu 140 milioni;

considerando che occorre introdurre dei meccanismi atti a modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche delle azioni da sostenere;

considerando che occorre fissare dei metodi efficaci di sorveglianza, controllo e valutazione nonché assicurare un'informazione corretta dei potenziali beneficiari e del pubblico;

considerando che occorre istituire un comitato per assistere la Commissione nell'attuazione del presente regolamento;

considerando che occorre prevedere, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dei primi tre anni di applicazione, un riesame da parte del Consiglio delle disposizioni di LIFE sulla base di una proposta della Commissione che deve essere presentata entro il 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in seguito denominato LIFE.

Obiettivo generale di LIFE è di contribuire allo sviluppo e all'applicazione della legislazione e della politica comunitaria nel settore dell'ambiente, mediante il finanziamento:

- a) di azioni prioritarie in materia di ambiente nella Comunità;
- b) i) di azioni di assistenza tecnica con paesi terzi della regione mediterranea o rivieraschi del Mar Baltico;

(1) GU n. C 44 del 20. 2. 1991, pag. 4.

(2) GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 211.

(3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 7.